Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVI — **Roma — Giovedì 6 agosto 1925** — **Numero 181**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministraziono che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1562.

LEGGE 14 giugno 1925, n. 1298.

Conversione in legge del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1586, che estende ai territori annessi le disposizioni concernenti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto appresso:

Articolo unico.

Il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1586, riguardante la estensione ai territori annessi delle disposizioni concernenti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, è convertito in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1563.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1925, n. 1228.

Modificazioni alla pianta organica della Magistratura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2786;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni alle tabelle relative al personale della Magistratura, ed alla ripartizione di esso negli uffici giudiziari del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella pianta organica della Corte di cassazione del Regno sono aumentati due posti di presidente di sezione e sono soppressi correlativamente due posti di consigliere, rimanendo così modificata la tabella *A*), allegata al Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165, e la tabella n. 15 dell'allegato 2° al Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

Nelle Corti di appello di Genova, Napoli, Palermo e Torino è aumentato un posto di presidente di sezione ed è rispettivamente soppresso in ciascuna delle dette Corti un posto di consigliere.

Presso le Corti di appello di Ancona, Aquila, Catania, Cagliari e Catanzaro è istituito un posto di avvocato generale ed è correlativamente soppresso un posto di sostituto nelle rispettive Procure generali, rimanendo così modificata la tabella *B*), allegata al Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165, e la tabella n. 15 dell'allegato 2° al Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 3.

Qualora i posti di consigliere di cassazione, di consigliere di Corte di appello e di sostituto procuratore generale di appello, da sopprimersi ai sensi degli articoli precedenti, non fossero vacanti in qualcuna delle rispettive sedi, alla data di pubblicazione del presente decreto, la soppressione dei medesimi sarà effettuata successivamente in base alle prime vacanze che si verificheranno nelle sedi suddette.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 153. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1564.

REGIO DECRETO 8 luglio 1925, n. 1297.

Trattamento di trasferta al personale navigante dei piroscafi postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;
Visti i Nostri decreti 22 gennaio 1922, n. 82; 19 ottobre 1922, n. 1464, e 10 settembre 1923, n. 2106;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, che modifica le indennità di diaria e di pernottazione stabilite per il personale delle Ferrovie dello Stato;
Visto il R. decreto-legge del 7 aprile 1925, n. 405, che conferma le indennità stesse;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità di diaria e l'indennità di pernottazione stabilite, per le missioni nell'interno del Regno, dall'art. 131 del regolamento del personale navigante approvate con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, e modificate dall'art. 1 del R. decreto 22 gennaio 1922, n. 82, sono sostituite dalle indennità risultanti dall'unito prospetto, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Tali indennità sono da corrispondersi con le limitazioni e le riduzioni previste in materia per il personale delle Ferrovie dello Stato dal R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, fino al 31 marzo 1925, e successivamente con quelle stabilite dal R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dalla data 1° marzo 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 17. — CASATI.

Indennità di trasferta per il personale navigante delle Ferrovie dello Stato (sostituisce la indennità stabilita per il personale medesimo dalla tabella annessa all'articolo 1 del R. decreto 22 gennaio 1922, n. 82).

INDICAZIONE DELLE QUALIFICHE	Diaria	Pernottazione	Totale
Comandanti di 1ª o 2ª classe; Capi macchinisti di 1ª e 2ª classe	40	20	60
Primi ufficiali; Primi macchinisti	34	16	50
Secondi e terzi ufficiali; Secondi e terzi macchinisti	27	13	40
Sottufficiali	20	10	30
Marinai e fuochisti; Giovinotti, mozzi e carbonai	14	6	20

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Numero di pubblicazione 1565.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1292.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario fondiario agli invalidi di guerra rurali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario fondiario agli invalidi di guerra rurali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'economia nazionale, per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario fondiario agli invalidi di guerra rurali.

Il regolamento predetto sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 12. — CASATI.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario fondiario agli invalidi di guerra rurali.

Art. 1.

Spetta all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra di provvedere all'istruttoria e graduatoria delle richieste degli invalidi di guerra, dirette ad ottenere i mutui agrari fondiari di cui al R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, nonchè di ripartire, ai termini del seguente art. 4 la somma disponibile pei mutui medesimi.

Le deliberazioni riguardanti i compiti anzidetti e gli altri conferiti all'Opera dal presente regolamento, sono adottate dal Comitato esecutivo dell'Opera istessa, del quale, per la trattazione degli affari relativi ai mutui agrari, fanno parte, oltre dei membri ordinari, un delegato del Ministero dell'economia nazionale ed un delegato dell'Opera nazionale per i combattenti.

Le deliberazioni sopraindicate sono soggette all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Gli invalidi di guerra aspiranti alla concessione dei mutui di cui al precedente articolo devono presentare istanza all'Opera nazionale invalidi pel tramite delle rappresentanze

provinciali da essa dipendenti, unendovi i seguenti documenti:

1° decreto di concessione della pensione vitalizia, o copia notarile di esso, e certificato dell'ufficio provinciale incaricato della tenuta dei conti correnti delle pensioni di guerra attestante che la pensione medesima sia in effettivo pagamento e se e quali vincoli esistano su di essa;

2° certificato del sindaco del Comune di residenza attestante l'occupazione prima della guerra nazionale e l'occupazione attuale sia dell'invalido che dei membri della di lui famiglia;

3° certificati della situazione di famiglia, penale e di buona condotta;

4° certificato dell'agenzia delle imposte attestante se e per quale importo, l'invalido sia soggetto ad imposte erariali;

5° certificato storico catastale trentennale e certificato generale ipotecario relativo al fondo che s'intende acquistare;

6° tipo planimetrico e sommaria stima del fondo predetto;

7° ogni altro attestato che ritengano nel proprio interesse di produrre circa benemerenze militari e circa speciali attitudini ai lavori agricoli.

I certificati devono essere di data non anteriore ai due mesi dal termine di presentazione delle istanze.

Ove gli interessati non possano produrre il decreto di concessione della pensione o copia notarile di esso, devono indicarne i motivi nella istanza ed in tal caso spetta all'Opera nazionale predetta, riconosciuta la fondatezza dei motivi istessi, di chiedere direttamente al Ministero delle finanze le occorrenti attestazioni.

Analoghe attestazioni sono chieste dall'Opera ove il decreto di pensione prodotto dall'interessato risulti di data anteriore al 19 luglio 1923 ed in tutti i casi in cui il decreto istesso non risulti esauriente ai fini della concessione dei mutui.

Nella domanda l'invalido deve assumere l'impegno di provvedere personalmente e coi membri della propria famiglia alla coltivazione del fondo.

Il termine di presentazione delle istanze è stabilito dall'Opera nazionale predetta.

Art. 3.

La graduatoria dei richiedenti è formata distintamente per ciascuna Provincia, tenendo conto dei documenti di cui al precedente articolo e dei risultati della ulteriore istruttoria che l'Opera nazionale invalidi riterrà di stabilire in base a norme di massima, nonchè tenendo in particolare conto:

i maggiori affidamenti di proficua coltivazione del fondo;

le benemerenze militari;

l'assegnazione di pensione privilegiata di guerra;

l'inesistenza di vincoli anche sulla quota di pensione non considerata agli effetti del mutuo agrario fondiario;

le condizioni economiche di maggior bisogno.

Sono esclusi dalla graduatoria i richiedenti che abbiano riportato condanna per reati comuni, dopo l'assegnazione della pensione.

Art. 4.

La somma disponibile pei mutui è ripartita per Provincia, tenuto conto del numero delle domande da ciascuna Provincia provenienti e riconosciute meritevoli di accoglimento, nonchè delle esigenze di indole agraria ed economica delle varie regioni in rapporto anche ad altre forme di assistenza funzionanti o predisposte nelle regioni stesse in favore degli invalidi.

Art. 5.

In base alle domande che per ordine di graduatoria ed in relazione all'importo delle somme assegnate per ciascuna Provincia, risultano ammissibili alla concessione del mutuo, l'Opera nazionale invalidi promuove dall'ufficio tecnico provinciale di finanza o dall'ufficio provinciale del Genio civile una stima di controllo dei fondi, cui le domande istesse si riferiscono, ed invita gli interessati a fornire prova che i proprietari di tali fondi siano disposti alla vendita ed a quali condizioni.

Ove dagli accertamenti predetti rilevi la impossibilità di accoglimento delle domande, l'Opera nazionale promuove analoghi accertamenti nei riguardi delle richieste che immediatamente seguono in graduatoria, ed addiviene alle eventuali necessarie variazioni della graduatoria dei richiedenti e della ripartizione di cui al precedente articolo.

Le indennità spettanti ai funzionari dell'ufficio tecnico di finanza o del Genio civile, incaricati della stima di controllo, sono a carico dell'Opera nazionale invalidi che provvede al relativo pagamento sul fondo ad essa assegnato dallo Stato per l'assistenza agli invalidi di guerra.

Art. 6.

In base alla graduatoria ed alla ripartizione di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, il Ministero dell'economia nazionale provvede alle ulteriori pratiche nei rapporti con gli istituti di credito autorizzati a termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, modificato con R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814, determinando l'ammontare dei mutui che ciascun istituto deve concedere.

La concessione dei mutui relativi a domande riconosciute meritevoli di accoglimento e provenienti da regioni nelle quali non funzionino istituti all'uopo autorizzati, può essere fatta da istituti autorizzati in altre regioni e designati dal Ministero anzidetto.

Art. 7.

Gli istituti di cui al precedente articolo, compiuta l'istruttoria per la parte che direttamene li riguarda, procedono alla iscrizione ipotecaria sul fondo ed alla stipulazione dei contratti di mutuo con l'assitenza delle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi.

Gli istituti medesimi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia nazionale, all'Opera nazionale invalidi ed all'Opera nazionale combattenti, l'elenco dei mutui stipulati con la indicazione, per ciascun mutuo, del relativo ammontare, compresi gli accessori, della corrispondente annualità e delle quote che sono a carico dello Stato e delle due predette Opere a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125.

Comunicazione dei mutui stipulati è inoltre data dagli istituti al Ministero delle finanze, agli effetti dell'annotazione del vincolo sulla pensione per la garanzia stabilita dall'art. 6 del sopracitato Regio decreto-legge.

Dei mutui agli invalidi gli istituti devono tenere separate registrazioni.

Art. 8.

Il periodo di estinzione dei mutui ha inizio alle date indicate nell'art. 6 delle norme, approvate con decreto 31 gennaio 1925 del Ministero dell'economia nazionale, relative ai mutui di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139.

Art. 9.

Il pagamento della quota a carico dello Stato si effettua secondo le norme richiamate nel precedente articolo, ed analoghe norme si applicano, nei riguardi dei termini di scadenza, per le quote a carico dell'Opera nazionale invalidi e dell'Opera nazionale combattenti.

Le predette Opere nazionali stanziano l'occorrente somma nella categoria delle spese obbligatorie dei rispettivi bilanci, e ne curano direttamente il versamento agli istituti mutuanti.

Per il caso di ritardo nel pagamento da parte dell'Opera nazionale invalidi e su richiesta degli istituti predetti, provvede al pagamento istesso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con prelevamento della relativa somma dal fondo stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, a titolo di complessiva assegnazione finanziaria dello Stato all'Opera.

L'Opera nazionale combattenti presta diretta garenzia agli istituti mutuanti mediante deposito cauzionale di titoli di rendita pubblica od in altra forma ritenuta adeguata dagli istituti medesimi.

Art. 10.

La differenza tra l'annualità dovuta per l'estinzione del mutuo ed il complessivo ammontare delle quote di cui al precedente articolo, è corrisposta dall'invalido all'istituto mutuante alle scadenze e con le modalità stabilite nel contratto di mutuo.

Qualora l'invalido alla scadenza di una o più rate del suo debito, risulti inadempiente, l'istituto mutuante ha facoltà di pignorare in di lui confronto una quota parte della pensione fino a concorrenza dell'ammontare delle rate scadute e non soddisfatte, fermo il limite di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125.

Si applicano in tal caso la procedura e le norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, stabilite dal testo unico legislativo 14 aprile 1910, n. 639, ed il pignoramento è eseguito ai termini dell'art. 69 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Se la quota pignorabile della pensione risulti di importo inferiore a quello delle rate scadute e non soddisfatte, si applicano le norme comuni per i mutui fondiari.

Art. 11.

Sinchè non siano trascorsi dieci anni dalla concessione del mutuo, l'invalido non può cedere il fondo in locazione, usufrutto od uso, nè comunque alienarne il godimento e deve provvedere personalmente e coi membri della propria famiglia alla coltivazione del fondo medesimo, salvo il caso di comprovata necessità temporanea da riconoscersi con deliberazione dell'Opera nazionale invalidi.

Art. 12.

Nel caso di contravvenzione o inadempimento alle disposizioni dell'articolo precedente e dell'art. 7 del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, l'invalido decade dal beneficio della concessione del mutuo.

La decadenza è dichiarata con deliberazione dell'Opera nazionale invalidi ed in seguito ad essa l'invalido ha l'obbligo di pagare all'istituto mutuante, entro il perentorio termine di due mesi dalla notifica, il residuo ammontare del mutuo, comprese le quote a carico dello Stato, dell'Opera predetta e dell'Opera nazionale combattenti.

Art. 13.

Nel caso di decadenza dell'invalido dalla concessione del mutuo e di mancato pagamento, ai termini dell'articolo precedente, del residuo ammontare del mutuo, l'istituto mutuante, richiestone dall'Opera nazionale invalidi, procede all'esecuzione forzata sul fondo.

Qualora l'esecuzione istessa non dia ricavato sufficiente a soddisfare il residuo predetto, l'istituto si rivale della differenza con pignoramento della pensione dell'invalido, entro il limite e secondo le norme richiamate nel precedente articolo 10, per tutto il periodo di tempo originariamente previsto, e non ancora trascorso, per l'ammortizzamento del mutuo.

Nel caso di premorienza dell'invalido ed ove le somme derivanti dal pignoramento della pensione non risultino sufficienti a soddisfare della differenza predetta, l'ulteriore residuo rimane a carico dello Stato, dell'Opera nazionale invalidi e dell'Opera nazionale combattenti in proporzione dell'originario rispettivo contributo ed, in qualunque caso, entro i limiti del contributo istesso.

Art. 14.

Le somme già impegnate dallo Stato e dalle due Opere nazionali che risultino disponibili in seguito all'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 12 e 13 sono destinate in favore di altri invalidi aspiranti alla concessione di analoghi mutui.

Art. 15.

In caso di morte dell'invalido prima della completa estinzione del mutuo la vedova ed i figli ed in mancanza gli altri eredi hanno facoltà di alienare il fondo anche prima dei dieci anni dalla concessione del mutuo, col saldo delle quote di residuo debito a carico dell'invalido, ovvero di proseguire il pagamento rateale delle quote medesime.

In ambedue i casi lo Stato, l'Opera nazionale invalidi e l'Opera nazionale combattenti proseguono il pagamento delle quote a rispettivo carico.

Art. 16.

Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, e purchè non contrastino con le disposizioni del regolamento medesimo e del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, si applicano le norme approvate col decreto Ministeriale 31 gennaio 1925, di cui al precedente art. 8.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1566.**

REGIO DECRETO 26 giugno 1925, n. **1289.**

Applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 50, lettera *d*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 25 aprile 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Parma;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Parma è autorizzata ad applicare una imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già iscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

L'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo è stabilita nella seguente misura:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie e maglierie di lusso, seterie, pellicceerie, confezioni e mode, oggetti d'arte e altri articoli considerati di lusso, per ogni mese o frazione di mese, L. 100;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di soli altri articoli, per ogni mese o frazione di mese, L. 50.

Art. 3.

L'imposta sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente, in ragione di anno:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 10;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 50;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 100.

Art. 4.

Per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non rientrano tra le stazioni climatiche o di cura o che non siano ritenuti centri di villeggiatura e di soggiorno di forestieri, le imposte predette sono ridotte alla metà.

Art. 5.

L'imposta pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore il pagamento della differenza.

L'imposta pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento salvo per i Comuni dove vige una tariffa maggiore il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla imposta sul commercio temporaneo e girovago:

a) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

b) gli esercizi dove si effettuano le vendite a scopo esclusivo di beneficenza;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato, limitatamente ai Comuni dove le fiere ed i mercati hanno luogo.

Art. 7.

L'imposta sarà riscossa con le norme stabilite nell'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 9. — CASATI.

Regolamento per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Parma.

Art. 1.

Chiunque, nella circoscrizione della Camera di commercio di Parma, apre un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere ed esercita traffico ambulante o industria che si trasferisce normalmente da Comune a Comune per l'esercizio temporaneo in ciascuna località, deve, qualunque sia la sua nazionalità, pagare l'imposta di cui all'art. 50, lettera *d*), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal Regio decreto che autorizza la Camera ad imporre il tributo e in base alle norme del presente regolamento.

E' considerato commercio temporaneo il commercio esercitato temporaneamente per le vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, stralcio, liquidazioni di pubblici incanti tanto all'aperto, quanto in luoghi chiusi, alberghi, circoli, stabilimenti balneari e termali, esercizi ed altri locali in genere sia pubblici che privati.

E' considerato commercio girovago od ambulante quello esercitato a mezzo di banchi fissi o mobili, di veicoli a mano od a trazione animale o meccanica.

Art. 2.

Chi intende esercitare il commercio temporaneo e girovago deve fare preventiva denuncia alla Camera di commercio a termini dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e non potrà iniziare l'esercizio del commercio senza avere ottenuto il certificato relativo, la cui validità sarà limitata al periodo di tempo indicato nella denuncia.

Contemporaneamente devesi effettuare il pagamento presso la Camera o l'esattore comunale, della imposta dovuta.

Art. 3.

La denuncia deve essere compilata in conformità delle prescrizioni del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e dell'articolo 87 del relativo regolamento e deve indicare anche la durata dell'esercizio e il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunciato, deve dare preventivo avviso alla Camera del nuovo periodo di esercizio e pagare l'imposta relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli precedenti ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'eser-

cizio, sono soggetti oltre al pagamento dell'imposta dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750. E' loro estesa la facoltà della oblazione stragiudiziale ammessa dal decreto stesso.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione, riconosciuta dal presente regolamento, ha diritto alla metà dell'ammontare dell'imposta.

All'accertamento delle contravvenzioni sono autorizzate anche le guardie comunali e i dipendenti municipali in genere adibiti a servizi di sorveglianza e di polizia urbana.

Art. 7.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio e la riscossione dell'imposta e le eventuali intimazioni di pagamento sono forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Gli esattori comunali sono incaricati del servizio di riscossione dell'imposta con diritto a carico dei contribuenti all'aggio previsto dall'art. 57 del Regio decreto-legge sopra citato.

Art. 8.

Alla fine di ogni trimestre essi trasmettono alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati, ne versano l'ammontare, trattenendo l'aggio loro spettante.

Art. 9.

La decisione delle controversie sull'applicazione dell'imposta spetta alla Giunta camerale, la quale emette le sue decisioni solo per quei ricorsi che siano accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento dell'imposta, salvo rimborso. Le spese di perizia dipendenti da infondata opposizione dell'esercente sono a carico di questi.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 1567.

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 1276.
Contributo scolastico del comune di Guardia Lombardi (Avellino).

N. 1276. R. decreto 4 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Guardia Lombardi, della provincia di Avellino, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 5514.30 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 1140, viene ridotto a L. 5051.80 a decorrere dal 1° ottobre 1919.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1568.

REGIO DECRETO 14 giugno 1925, n. 1274.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Principe Tomaso di Savoia, Duca di Genova, in Santa Maria Capua Vetere.

N. 1274. R. decreto 14 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Principe Tomaso di Savoia, Duca di Genova, di Santa Maria Capua Vetere, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1569.

REGIO DECRETO 14 giugno 1925, n. 1275.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo scientifico Vincenzo Fardella, in Trapani.

N. 1275. R. decreto 14 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo scientifico Vincenzo Fardella, di Trapani, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1570.

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. 1291.
Istituzione di un Collegio di probiviri per le industrie tessili in Cuggiono.

N. 1291. R. decreto 2 luglio 1925, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituito in Cuggiono un Collegio di probiviri per le industrie tessili, avente giurisdizione nel circondario di Abbiategrasso, in sostituzione di quello già esistente in base alla legge 15 giugno 1893.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1925.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 luglio 1925.
Scioglimento del Consiglio comunale di Sant'Angelo Muxaro (Girgenti).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 2 luglio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sant'Angelo Muxaro, in provincia di Girgenti.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Sant'Angelo Muxaro, ha accertato il grave disordine degli uffici comunali per la persistente trascuratezza degli amministratori, la mancata nomina del segretario e le frequenti assenze del sindaco e del vice segretario. Inoltre la deficienza del servizio di nettezza urbana, la mancanza di fognatura e di macello, la tolleranza di stalle e depositi di immondizie nell'abitato, hanno reso precarie le condizioni igieniche del Comune; le aule scolastiche sono inadatte e prive di arredi; il cimitero tenuto in contrasto alle disposizioni del regolamento di polizia mortuaria; insufficiente la pubblica illuminazione.

Gli interessi del Comune vengono trascurati e pregiudicati; la gestione del dazio, ad un anno dalla scadenza del contratto di appalto, non è stata ancora sistemata; le matricole 1924 dei tributi

locali debbono ancora essere in parte compilate e neppure sono stati formati i ruoli delle tasse 1925; viene tollerata l'occupazione arbitraria di numerosi appezzamenti di suoli comunali.

Gravi irregolarità e abusi sono stati ancora rilevati nella esecuzione di lavori, nella erogazione delle spese, nella gestione della tesoreria, ed illecito profitto non di rado è stato tratto dall'esercizio della propria carica da taluno degli amministratori.

Contestati gli addebiti agli stessi, le deduzioni sono state date dalla Giunta, ma esse non sono valse a modificare sostanzialmente le risultanze dell'inchiesta.

In tale situazione, poichè è necessario provvedere, con mezzi adeguati, al riordinamento della civica azienda, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sant'Angelo Muxaro, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Tuttolomondo Gerlando è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Lizzano e Ugovizza.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL JONIO

Visto il R. decreto 19 marzo 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Lizzano;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Lizzano è prorogato di tre mesi.

Taranto, addì 3 luglio 1925.

Il Prefetto: DE BIASE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Ritenuto che i poteri del Regio commissario di Ugovizza, già prorogati con decreto prefettizio del 20 giugno 1925, numero 3235, scadono con la fine del corrente mese;

Ritenuto che causa il rinvio delle elezioni, stabilite pel 2 agosto prossimo, è necessario procedere ad una ulteriore proroga dei poteri stessi, così da compiere il trimestre di proroga previsto dalla legge;

Veduto l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

I poteri del Regio commissario di Ugovizza sono prorogati a tutto il mese di agosto 1925.

Udine, addì 29 luglio 1925.

Il Prefetto: RICCI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concessione di diplomi al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440.

Decreti di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 25 giugno 1925.

Diplomi di primo grado.

1. Castellani gr. uff. avv. Umberto.
2. Saporito comm. prof. Filippo.
3. Della Vecchia cav. dott. Raffaele.
4. Morici cav. uff. Ottaviano.
5. Mastellone prof. cav. Michele.
6. Scaglione cav. dott. Alfonso.
7. Angioni sac. cav. uff. Virgilio.
8. Castelnuovo Tedesco avv. Ugo.
9. S. E. Rev.ma Diamare don Gregorio.
10. Conte Ignazio Testasecca.
11. Pasino cav. Giovanni.

Diplomi di secondo grado.

1. Benni cav. prof. don Virgilio.
2. Longarelli cav. avv. Gerolamo.
3. Negroni Giuseppe.
4. Carissimi dott. Cesare.
5. Pagani cav. dott. Aldo.
6. Giordano cav. uff. dott. Alberto.
7. Degli Esposti comm. Cesare.
8. Frascaroli comm. Giuseppe.
9. Carletti cav. Francesco.
10. Boari cav. Aldo.
11. Grazia cav. Alberto.
12. Galli cav. Felice.
13. Orsi don Giuseppe.
14. Gatti prof. Augusto.
15. Padre Marella don Giuseppe.
16. Suor Serafina Cipolla.
17. Gutierez can. cav. Angelino.
18. Venezia comm. Sabino.
19. Memori Giulio.
20. Coccapani cav. Ludovico.
21. Chioffi Paolina.
22. Mazzarisi cav. avv. Giovanni Battista.
23. Sciacchitano cav. dott. Ernesto.
24. Bonomi avv. Ernesto.
25. Mirabella cav. dott. Emanuele.
26. Nicolini gr. uff. dott. Lorenzo.
27. Marigliano monsignor Tommaso.
28. Rev. De Cesare don Giuseppe.

29. **Pasquale** comm. avv. Domenico.
30. **Rota** comm. avv. Sabino.
31. **Suor** Maria Ausiliatrice del Buon Consiglio.
32. **Sollima** cav. uff. avv. Pasquale.
33. **Belfiore** cav. uff. Salvatore.
34. **Barcellona** cav. rag. Gaetano.
35. **Pulvirenti** cav. dott. Rosario.
36. **Colonnetti** gr. uff. Eugenio.
37. **Palma** cav. uff. dott. Amedeo.
38. **Deaglio** Edoardo.
39. **D'Alessandro** mons. dott. Aristide.
40. **Garbellone** cav. uff. Giovanni.
41. **Preve** avv. Maurizio.
42. **Suor** Giuseppina Corti.
43. **Rev.** Sestan don Vittore.
44. **Muggia** can. Giovanni.
45. **Munzani** don Francesco.
46. **Romero** cav. Romeo.
47. **Frigimelica** Vittorina vedova Frigeri.
48. **Fornasari** Filomena.
49. **Santangelo** Virginia in religione Suor Claudia Santagostino.
50. **Conti** Antonietta, in religione Suor Elena.
51. **Trento** prof. Emilia.
52. **Prencipe** cav. uff. Gaetano.

Diplomi di terzo grado.

1. **Pezzotti** Ariovisto.
2. **Ursi** on. comm. avv. Vincenzo.
3. **Jesu** dott. Michele.
4. **Conte** Canonico Luigi.
5. **Suor** Anna Tommasa Pavone.
6. **Elli** don Giuseppe.
7. **Suor** Imelda al secolo Amorati Luigia.
8. **Suor** Scolastica al secolo Miglianti Maria.
9. **Suor** Maddalena al secolo Cotoneschi Agata.
10. **Corso** Agostino.
11. **Parisi** Baldassarre.
12. **Pesce** Vincenzo.
13. **Spinella** Salvatore.
14. **Stromboli** Gaetano.
15. **D'Errico** Giuseppe.
16. **Bucci** Enrico.
17. **Sassi** cav. Luigi.
18. **Casella** cav. dott. Aristo.
19. **Lucertini** prof. Tito.
20. **Vasè** Giuseppe.
21. **Biolcati** Edmo.
22. **Zucchelli** Sagaci Zena.
23. **Borziani** Bonfiglio.
24. **Marini** can. don Alfredo.
25. **Murgia** dott. Enrico.
26. **La Curia** Luca.
27. **Circolo** « Gioventù cattolica italiana Contardo Ferrini », con sede in Catania.
28. **Marino** Lucca avv. Mario.
29. **Salvo** sac. Bartolomeo.
30. **Caldarera** comm. prof. sac. Paolo.
31. **Morelli** dott. Vittorio.
32. **Rev.** Mellani don Giovanni.
33. **Tornatora** Giuseppe.
34. **Moroni** rag. Primo.
35. **Rev.** Bogani don Stefano.
36. **Lombardo** cav. Vincenzo.
37. **Schola cantorum** « Giuseppe Verdi », con sede in Lucca.
38. **Società** corale « Alfredo Catalani », con sede in Lucca.
39. **Unione** mandolinistica lucchese, con sede in Lucca.
40. **Fazzi** Luporini Nice.
41. **Sestini** Giuseppina vedova Giannini.
42. **Trovatelli** Alvise.
43. **Vaccarezza** don Bartolomeo.
44. **Barusso** dott. Vittorio.
45. **Fagà** dott. Oreste.
46. **Siracusano** Sara vedova Marullo.
47. **Petroni** rag. Alessandro.
48. **Corigliano** cav. uff dott. Rocco.
49. **D'Alessio** don Luigi.
50. **Sepe** cav. rag. Felice.
51. **Frate** cav. Francesco.
52. **Gatta** Francesco.
53. **Morrone** don Andrea.
54. **Imbò** don Raffaele.
55. Vallone prof. Andrea.
56. Aiello don Michele.
57. Scapaticci Oreste.
58. D'Astolfo cav. Eugenio.
59. Macchia cav. rag. Massimo.
60. Suor Emilia Maria Pifferi.
61. Suor Santina Lanzoni.
62. Adamini don Eligio.
63. Campini Lidia Caterina Maria.
64. Giachetti Domenica.
65. Pollino Ottavia.
66. Morgando Annetta Maria Delfina Bianca.
67. Serafini Fracassini Silvio.
68. Righetti Leonilda.
69. Contessa Linda Petreio Giacomelli.
70. Contessa Arnaldi Nella.
71. Renier Olga.
72. Mansueti prof. Cesare.
73. Grassi cav. Augusto.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. **167**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 4 agosto 1925

	Media		Media
Parigi	129 81	Belgio	125 91
Londra	133 04	Olanda	11 —
Svizzera	531 95	Pesos oro (argentino)	25 10
Spagna	396 17	Pesos carta (argent.)	11 05
Berlino	6 517	New-York	27 388
Vienna (Shilling)	3 88	Russia	140 50
Praga	81 20	Belgrado	49 75
Dollaro canadese	27 40	Budapest	0 0387
Romania	14 —	Oro	528 46

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	76 175
	3.50 % » (1902)	68 —
	3.00 % lordo	50 825
	5.00 % netto	93 7 5
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	72 275

Bollettino N. **168**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 5 agosto 1925

	Media		Media
Parigi	129 51	Belgio	124 94
Londra	133 446	Olanda	11 02
Svizzera	533 10	Pesos oro (argentino)	25 10
Spagna	397 75	Pesos carta (argent.)	11 15
Berlino (marco oro)	6 5325	New-York	27 460
Vienna (Shilling)	3 8875	Russia	141 —
Praga	81 60	Belgrado	49 60
Dollaro canadese	27 50	Budapest	0 0387
Romania	14 10	Oro	529 85

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	75 80
	3.50 % » (1902)	68 —
	3.00 % lordo	50 825
	5.00 % netto	93 90
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	72 55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 3ª Pubblicazione — (Elenco n. 1).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro settennale 1ª serie	3077	Cap. 50,000 —	Gironda Giuseppe fu Alfonso; con usufrutto vitalizio a Stampfli *Sofia* fu Giuseppe, ved. di Gironda Giuseppe.	Gironda Giuseppe fu Alfonso; con usufrutto vitalizio a Stampfli *Josephine-Sofie* fu Giuseppe, ved. ecc., come contro.
3.50 %	710104	35 —	Ardissone *Adelaide* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Albenga (Genova).	Ardissone *Elisabetta-Adelaide* di Francesco, minore, ecc., come contro.
»	783745	175 —	Crema Olga fu Cesare, moglie di *Marco Tarico*, dom. a Napoli.	Crema Olga fu Cesare, moglie di *Taricco Giacomo-Domenico-Marco*, dom. a Napoli.
»	261897	70 —	Antola *Filomena-Assunta* di *Francesco*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova.	Antola *Maria-Assunta-Filomena* di *Agostino-Francesco*, minore, ecc., come contro.
3.50 % (1902)	19505	70 —	Antola Maria-Antonina di *Francesco-Agostino*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Santa Fè.	Antola Maria-Antonina di *Agostino-Francesco*, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	244299	1,035 —	Angelitti Maria, *Giuseppa* e Teresa fu Amabile, minori, sotto la patria potestà della madre Baglioni Albertina fu Gregorio ved. di Angelitti Amabile, dom. in Aielli (Aquila).	Angelitti Maria, *Giuseppe* e Teresa fu Amabile, minori, ecc., come contro.
»	244300	340 —		
»	292006	1,265 —	Dini *Antonietta* fu Pietro, interdetta, sotto la tutela di Dini Giuseppe fu Luigi, dom. ad Arezzo.	Dini *Amabile* fu Pietro, interdetta, ecc., come contro.
3.50 %	202686	119 —	*Mormino Carmela* di Diego, moglie di Vincenzo Artese, dom. in Termini Imerese (Palermo), vincolata.	*Mormino-Morosi Maria-Carmela* di Diego, moglie, ecc., come contro, vincolata.
»	087828	409.50	Mormino-Morosi *Carmela* fu Diego, moglie di Arteso Vincenzo, dom. a Termini Imerese (Palermo), vincolata.	Mormino-Morosi *Maria-Carmela* fu Diego, moglie, ecc., come contro, vincolata.
Cons. 5 %	384118	85 —	*Mazzaranghi* Adalgisa fu *Alfredo*, minore, sotto la patria potestà della madre La Rosa Gemma di Luigi, ved. *Mazzaranghi*, dom. a Livorno.	*Mazzeranghi* Adalgisa di *Alessandro*, minore sotto la patria potestà della madre La Rosa Gemma di Luigi, ved. *Mazzeranghi*, dom. a Livorno.
»	384119	335 —	*Mazzaranghi* Alessandro fu *Alfredo*, minore, ecc., come la precedente.	*Mazzeranghi* Alessandro fu *Alessandro*, minore, ecc., come la precedente.
»	384120	510 —	*Mazzaranghi Divo* fu *Alfredo*, minore, ecc. come la precedente.	*Mazzeranghi Dino* fu *Alessandro*, minore, ecc., come la precedente.
»	106967	1,750 —	del Corona Vieri di Manfredi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Livorno; con usufrutto vitalizio a Luserna Rorengo di Campiglione Leonia fu *Alberto*, moglie di del Corona Manfredi, dom. a Livorno.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Luserna Rorengo di Campiglione Leonia fu *Luigi*, moglie, ecc., come contro.
»	106968	1,750 —	del Corona Massimo di Manfredi, minore, ecc., come la precedente, e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	100477	545 —	Magni Augusta fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre *Roncaroni Edvige* fu Eugenio, ved. Magni, dom. a Brescia.	Magni Augusta fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre *Roncoroni Edvigia* fu Eugenio, ved. Magni, dom. in Brescia.
»	124756	2,600 —	Bellone Livia di Angelo, nubile, dom. in Asti (Alessandria).	Bellone Livia di Angelo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. come contro.
»	180258	125 —	Sabatino *Giuseppe* fu Calogero, dom. a Petralia Sottana (Perugia).	Sabatino *Giuseppa* fu Calogero, *minore sotto la patria potestà della madre Puleo Sebastiana* fu Francesco, dom. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	781982	66.50	Seminara *Grazia* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Insinga Maria fu Antonino, ved. di Seminara Giuseppe, dom. a Mistretta (Messina).	Seminara *Maria-Annunziata* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 % » P. N. 5 % P. N. 4.50 % 3.50 %	182312 76535 32932 12343 788408	40 — 415 — 475 — 121.50 318.50	*Giacobino* Giovanni fu Giacomo, dom. a Roma; con usufrutto vitalizio a Rivelli Teresa, fu Nicola, ved. di *Giacobino* Angelo.	*Giacobini* Giovanni fu Giacomo, dom. a Roma; con usufrutto vitalizio a Rivelli Teresa fu Nicola, ved. di *Giacobini* Angelo.
Cons. 5 %	61414	300 —	*Maiorello* Antonio di Gioacchino, dom. a Campagna (Salerno).	*Maioriello* Antonio di Gioacchino, dom. a Campagna (Salerno).
3.50 %	330860	105 —	Boisone *Evelina* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà di Bocchetti Teresa fu Luigi, dom. a Pinerolo (Torino).	Boisone *Nerina-Elena-Evelina* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale XI emissione	844	Cap. 10,500 —	*Baldierotti* Raffaello fu Antonio, interdetto, sotto la tutela di Ferroni Augusto di Erasmo.	*Balderiotti* Raffaello fu Antonio, interdetto, ecc., come contro.
Id. X emiss.	1176	800 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	147962	100 —	Ferrucci Pier Andrea fu Vittorio, dom. in Cagliari.	Ferrucci Pier Andrea fu Vittorio, *minore, sotto la patria potestà della madre Petracco Maddalena, ved. Ferrucci*, dom. a Cagliari.
»	173536	1,345 —	Ferroni Wanda fu Eduardo, moglie di Gobbi Giunio, dom. in Ancona; con usufrutto vitalizio a *Battaglia* Emilia fu Luigi, ved. di Ferroni Eduardo, dom. in Ancona.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Bottaliga* Emilia fu Luigi, ved., ecc., come contro.
«	345014	135 —	Russillo Filomena di Nicola, *moglie di Russillo Giovanni*, dom. in Baragiano (Potenza), vincolata.	Russillo Filomena di Nicola, *nubile*, dom. come contro.
3.50 % » »	757771 750741 677498	245 — 38.50 31.50	Gaudiosi Margherita, *Silveria*, Maria-Luisa e Giuseppina fu Giambattista, minori, sotto la patria potestà della madre Sorricchio Anna fu Francesco, ved. di Gaudiosi Giambattista, dom. in Penne (Teramo).	Gaudiosi Margherita, *Matilde-Silveria-Filomena*, Maria-Luisa, ecc., come contro.
Cons. 5 % » »	88391 117224 117225	150 — 275 — 125 —	Fundarò Marianna di Francesco, nubile, dom. in Alcamo (Trapani).	Fundarò Marianna di Francesco, *minore sotto la patria potestà del padre.*
»	299940	605 —	Bruno Maria Rosaria di Sabato, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Piaggine Soprane (Salerno); con usufrutto vitalizio a Bianco *Rosa* fu *Antonio*, moglie di Bruno Sabato, dom. in Piaggine Soprane (Salerno).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Bianco *Maria-Rosa* fu *Giuseppe*, moglie, ecc., come contro.
»	299941	610 —	Bruno Sabato di Sabato, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Piaggine Soprane (Salerno); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	188155	50 —	*Cambone* Giacomo di Giuseppe, dom. a New York.	*Gambone* Giacomo di Giuseppe.
3.50 %	619797	10.50	Trapani *Annetta* di Francesco, moglie di D'Ajello Enrico, dom. in Palermo.	Trapani *Marianna* di Francesco, moglie, ecc., come contro.
»	690674	24.50	*Mittini* Carolina fu Giuseppe, nubile, dom. a Trecate (Novara).	*Mittino* Carolina fu Giuseppe, nubile, dom., come contro.
»	690675	24.50	*Mittini* Maria fu Giuseppe, nubile, dom. a Trecate (Novara).	*Mittino* Maria fu Giuseppe, nubile, dom. come contro.
»	416297	35 —	Crosara *Giuseppina* del fu prof. Giuseppe, nubile, dom. in Ascoli Piceno.	Crosara *Rosa-Adelina-Enrica-Giuseppina* fu Giuseppe, nubile, dom. in Ascoli Piceno.
Cons. 5 %	144384	2,500 —	Bortoli *Margherita-Maria* ed Adriano fu Gio. Batta, minori, sotto la patria potestà della madre Betto Maria Vittoria fu Antonio, ved. Bortoli Gio. Batta, dom. in Padova.	Bortoli *Maria-Margherita* ed Adriano fu Gio. Batta, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 luglio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 2).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni Tesoro novennali 4ª serie	531 532 533 534 535 536 537 538	Cap. 15,000 — » 50,000 — » 50,000 — » 50,000 — » 50,000 — » 50,000 — » 50,000 — » 50,000 —	Barabino *Armando* fu *Antonio-Agostino-Emilio*, minore, sotto la patria potestà della madre Ferro Amalia fu Michele vedova Barabino.	Barabino *Emilio-Armando* fu *Antonio-Emilio*, minore, ecc., come contro.
Buono Tesoro settennale 1ª serie	2760	» 17,000 —	Pala *Oddo* fu Raffaele.	Pala *Odo od Oddo* fu Raffaele, *minore, sotto la patria potestà della madre Bitti Maria, vedova Pala.*
Buono Tesoro novennale 2ª serie	1229	» 5,000 —	Tarsi *Luca-Sante* di Serafino, minore, sotto la patria potestà del padre.	Tarsi *Sante* di Serafino, minore, ecc., come contro.
Id. Id. 4ª serie	664	» 3,500 —		
Buono Tesoro quinquennale 9ª emissione	635	» 10,000 —	Vasi *Caterina* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Fugazza Alice fu Giovanni, vedova di Vasi Giuseppe.	Vasi *Cesarina-Bernardina-Gaetana* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	366918	2,500 —	*Pacchi* Maria-Teresa di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Torino.	*Paracchi* Maria-Teresa di Giovanni, minore, ecc., come contro.
3.50 %	231255	52.50	Caldera *Paolo* fu Carlo, domic. a Portacomaro (Alessandria), con usufrutto vitalizio a Caldera Carlotta fu Carlo, ved. di Felice Birelli, domic. a Pallanza.	Caldera *Maurizio-Paolo* fu Carlo, domic. come contro, con usufrutto vitalizio come contro.
»	553646	17.50	Caligaris Anna-Francesca fu Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà della madre *Fusinj Emma-Benedetto* di *Clemente*, vedova di Caligaris Bartolomeo e moglie in seconde nozze di Poggi Giovanni Battista, domic. in Nizza Monferrato (Alessandria); con usufrutto vitalizio a *Fusinj Emma-Benedetto* di *Clemente*, vedova di Caligaris Bartolomeo e moglie in seconde nozze di Poggi Giovanni Battista, domic. in Nizza Monferrato (Alessandria).	Caligaris Anna-Francesca fu Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà della madre *Fusini Benedetto-Emma d'ignoti, figlia adottiva* di *Benedetto Clemente*, vedova di Caligaris Bartolomeo, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a *Fusini Benedetto-Emma d'ignoti*, vedova, ecc., come contro.
Cons. 5 %	248445	820 —	Vigorelli *Luigia* fu *Edoardo*, *nubile*, domic. a Somaglia (Milano).	Vigorelli *Luisa-Teresa* fu *Edvardo*, *minore, sotto la tutela di Vigorelli* Luigia fu Luigi, domic. come contro.
	232091	1,640 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
P. N. 5 %	27065	60 —	Ferrarini *Giuseppe detto Fierino* fu Attilio, minore, sotto la patria potestà della madre Petazzi Vittoria fu Giuseppe, vedova Ferrarini, domic. a Mantova.	Ferrarini *Fierino-Giuseppe* fu Attilio, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 luglio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	366056	Zucchi Elena di Mario, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Spezia (Genova) . . . . . . L.	105 —
5 %	310297 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Follina Rosalia fu Sebastiano, vedova di Santocanale Domenico . . . . » Per la proprietà: Santocanale Giovanni fu Domenico, domiciliato a Palermo	400 —
3.50 %	315219	Castaldo Teresa fu Vincenzo, nubile, domiciliata in Afragola (Napoli) vincolata . . . . »	105 —
»	315220	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	899.50
»	315221	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	479.50
5 %	133203 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Giletta Bartolomeo fu Francesco, domiciliato a Manta (Cuneo) . . . . » Per l'usufrutto: Bongiovanni Catterina fu Costanzo	30 —
3.50 %	701456 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Barbagelata Teresa fu Giacomo, vedova di Stagno Giovanni, domiciliata a Sori (Genova) . . . . . » Per la proprietà: Novella Giacomo fu Fortunato, domiciliato a Genova	665 —
5 %	155585	Mangani Concetta di Agatino, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Catania . . . . »	200 —
»	9358 Polizza combattenti	Baletti Augusto fu Agostino, domiciliato a Lodi (Milano) . . »	20 —
Cons. 5 % (vecchio)	1089257 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Della Chiesa di Cervignasco Felicita fu Carlo, vedova di Curlo Marcello, e Curlo Emilia e Faustino fu Marcello, l'Emilia nubile, tutti eredi indivisi del detto Marcello Curlo, dom. a Torino . . . . » Per l'usufrutto: Nigra Serafina fu Giovanni	160 —
3.50 %	486863 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Treves Angelo, Flora e Sergio di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Torino » Per l'usufrutto: Cavalion Emma	105 —
»	673613	Casole Carlo fu Francescantonio, domiciliato a Filandari (Catanzaro) vincolata . . . . »	150.50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	751072	Savoia Iolanda di Daniele, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Campiglia Cervo (Novara) . . . . L.	17.50
»	787023	Savoia Iolanda di Daniele, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Vigliano Biellese (Novara) . . . »	175 —
»	747246	Mancuso Elvira di Domenico, nubile, domiciliata a Milano vincolata . . . . »	10.50
»	747247	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	42 —
»	747248	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	119 —
»	747249	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	80.50
»	747250	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	98 —
Cons. 5 % (vecchio)	252096 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Chiesa di S. Orsola a Chiaia . . . . » Per l'usufrutto: Niola Francesco fu Giosuè	470 —
5 %	311680	Sica Antonietta di Magno, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Salerno . . . . »	60 —
Certificato provvisorio valevole per il ritiro di obbligazioni definitive delle Venezie, rilasciato a Udine il 9-11-1923	14763	Di Lorenzi o De Lorenzi Francesco fu Giovanni e fu Barzan Giovanna . . . . capitale »	1,800 —
3.50 %	705167	Pestalozza Giovanna di Massimo, moglie di Moretti Guido fu Andrea, domiciliata a Bergamo, vincolata . . . . . »	350 —
5 %	92319	Brogaletti Emanuele fu Gregorio, domiciliato a Ragusa (Siracusa) »	115 —
3.50 %	640861	Damiani Carlo fu Nicola, domiciliato in Roccamonfina (Caserta) vincolata . . . . »	31.50
»	469953	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	21 —
»	229722	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	10.50
»	408260	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	126 —
»	574813	De Franchis Rosina fu Carlo, moglie di Guelfi Alfredo, domiciliata a Lucca, vincolata . . . . »	59.50
Certificato provvisorio valevole per il ritiro di obbligazioni definitive delle Venezie, rilasciato a Trieste il 3-9-1923	1465	Cosulich vedova Anna, nata Scopinich . . . . . capitale »	2,300 —

Roma, 31 marzo 1925.

Il Direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 26 luglio 1925, il signor cav. Sillingardi Arturo, notaio residente ed esercente in Modena, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 26 luglio 1925, il signor dott. Coen-Giordana Vittorio, notaio residente ed esercente in Venezia, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di economia e governo domestico nella sezione femminile della Regia scuola di avviamento al lavoro di Modena.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il regolamento generale sulla istruzione industriale, approvato con R. decreto del 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di economia e governo domestico nella sezione femminile della Regia scuola di avviamento al lavoro di Modena.

Art. 2.

La insegnante prescelta inizia la sua carriera nella seconda classe del grado 11°, giusta le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e la prosegue nel grado 10°. Essa viene nominata in via di esperimento per due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominata stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale o commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella « Gazzetta Ufficiale », sotto pena di esclusione dal concorso. Non saranno ammesse al concorso quelle candidate le istanze delle quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme regolarmente autenticate:

1° diploma di maestra elementare od altri titoli equipollenti, o superiori. Oltre al predetto titolo di studio le candidate dovranno presentare titoli professionali e specifici atti a comprovare la loro competenza in materia;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del sanitario militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove la concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

8° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati indicati nei numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Art. 5.

Le prove di esame avranno luogo a Roma.

Alle candidate verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Le candidate dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

Il posto sarà conferito alla candidata prima nella graduatoria, ed in caso di rinuncia della prima alle successive classificate seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se la candidata cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarata rinunciataria.

Art. 7.

La insegnante prescelta all'atto della stabilità ha l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 2 della convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 16.50 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato dalla Scuola e dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 8.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 31 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso a 27 posti di guardia-pesca.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per 27 posti di guardia-pesca, con l'annuo stipendio di L. 4200, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 750, e l'indennità caro-viveri.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti predetti dovranno far pervenire, entro 50 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno, la domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 3, al Prefetto della Provincia in cui risiedono.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione del candidato di accettare qualsiasi residenza gli venisse assegnata, ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuti gli anni 21 e non oltrepassati gli anni 28. Tale termine è elevato ad anni 33 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra, e ad anni 39 per gli invalidi di guerra;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato di leva militare;

f) foglio di congedo dal servizio militare, dal quale risulti che l'aspirante non abbia lasciato corpi armati dello Stato per espulsione o per negata rafferma;

g) certificato medico, rilasciato da un sanitario appositamente per il concorso al posto di guardia-pesca, attestante espressamente che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, ed è perfettamente abile ai servizi di polizia, inerenti a tale impiego. Gli invalidi di guerra esibiranno il certificato medico previsto dall'art. 7, comma 3°, della legge 25 marzo 1917, n. 481;

h) quietanza di versamento della tassa di concorso di L. 25;

i) tutti quei documenti che l'aspirante giudicherà utili per la valutazione dei suoi meriti e requisiti, in rapporto, soprattutto, al servizio di guardia-pesca. I documenti dovranno essere presentati nelle dovute forme legali. Quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) i concorrenti che comprovino di prestar servizio di ruolo in altre Amministrazioni dello Stato.

Ai documenti, il concorrente dovrà allegare la propria fotografia in formato visita, munita della firma autografa, debitamente autenticata da un Regio notaio.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

I Prefetti, decorso il termine per la presentazione delle domande, trasmetteranno al Ministero quelle ricevute, con un rapporto contenente dettagliate informazioni su ciascun aspirante.

Il Ministero, con decreto non motivato ed insindacabile, potrà negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Gli ammessi al concorso saranno chiamati a due prove scritte di esame: l'una, intesa ad accertare in essi la conoscenza delle norme elementari per la polizia della pesca, e la capacità ad esprimersi con chiarezza e correttezza; l'altra, vertente sui principî di aritmetica, nei limiti del programma per l'istruzione elementare.

Art. 5.

Apposita Commissione presso il Ministero dell'economia nazionale, giudicherà i lavori, ed i titoli, dei concorrenti, e formulerà la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

I vincitori saranno assunti in prova con l'indennità mensile di L. 250, oltre l'aumento di cui al R. decreto 31 marzo 1925, n. 363. Trascorso il periodo minimo di sei mesi di prova, e dopo che saranno attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, otterranno la nomina stabile ai posti di guardia-pesca, purchè durante il periodo di prova abbiano dimostrato capacità ed attitudine.

Art. 6.

I vincitori saranno rimborsati delle spese di viaggio, in 3ª classe sulle ferrovie, ed in 2ª sui piroscafi, per raggiungere la prima destinazione che sarà loro assegnata; e per la durata del periodo di prova, saranno alloggiati a spese del Ministero. All'inizio del periodo di prova, essi saranno sottoposti, per cura dell'Amministrazione, a visita medica. Coloro che, in tale visita, fossero dichiarati inabili, avranno il rimborso delle spese di viaggio di ritorno.

Art. 7.

Saranno rispettate le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

A tale scopo, i mutilati ed ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra, e le benemerenze conseguite.

Roma, addì 18 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di professore di fisica e storia naturale nel Regio istituto della SS. Annunziata al Poggio Imperiale di Firenze.

E' aperto il concorso per titoli, ed eventualmente anche per esame, all'ufficio di insegnante di fisica e storia naturale nel Regio istituto della SS. Annunziata al Poggio Imperiale in Firenze.

Le domande, in carta da bollo da L. 2, dovranno essere inviate alla presidenza dell'Istituto entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e dovranno esser corredate dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti compiuto il 29° anno di età, e non oltrepassato il 40°, quando non si tratti, per ciò che spetta a questo secondo limite, di persona che almeno dal suo 40° anno si trovi a prestare servizio utile per la pensione governativa;

2° certificato di sana costituzione fisica rilasciato da non più di tre mesi da un medico provinciale;

3° fede penale di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità di data non anteriore ai tre mesi, rilasciato, con dichiarazione del fine per cui è chiesto, dal sindaco del Comune in cui il concorrente o la concorrente dimorano;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea in fisica e scienze naturali, o per lo meno diploma di abilitazione all'insegnamento della fisica e delle scienze naturali nelle scuole medie, conseguito dopo un regolare corso di studi;

7° specchietto dei punti riportati agli esami per il conseguimento della laurea o diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° tutti gli altri titoli che i concorrenti crederanno utile di presentare, escluse le opere manoscritte;

10° elenco in carta libera dei documenti che si presentano;

11° ritratto fotografico con firma autenticata.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti 3, 4 e 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo negli istituti governativi.

Il concorso sarà giudicato in conformità colle norme del regolamento speciale che regge i concorsi di questo Istituto, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione n. 2 del 9 febbraio 1911 pubblicato originariamente.

In conformità con esso si stima opportuno di comunicare anche qui che, quando alla Commissione a cui sarà affidato il giudizio paia necessario ed opportuno, i candidati potranno essere sottoposti ad una prova complementare di esame o ad un esperimento didattico, da tenersi in Firenze con quelle norme che saranno stimate più adatte per accertare il grado di attitudine all'efficace adempimento dell'ufficio.

Il vincitore o la vincitrice del concorso conseguirà la nomina stabile dopo compiuto il periodo di prova prescritto dall'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2352.

Il Presidente: P. RAJNA.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.